



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 54/2019

IL SINDACO

Richiamato l'art. 30 del Regolamento Edilizio e Urbanistico, approvato con delibera consiliare n°45 del 30/09/2013 che, relativamente alle canne fumarie impone, fra l'altro, il prolungamento delle stesse di almeno 1 mt. (un metro) al di sopra del tetto o terrazza;

Ricordato che l'obbligo di munirsi di canne fumarie indipendenti riguarda sia gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini;

Verificato:

- Che i fumi così convogliati nella fuoriuscita devono tenersi a distanza di non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore;
- Che le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, ne' possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione;
- Che i camini degli impianti artigiani o industriali debbono essere muniti di apparecchiature ad aspirazione dei fumi, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario, idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza;

Ravvisata l'opportunità di avviare una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla più puntuale conoscenza delle prescrizioni sopra indicate, opportune a tutela della salute pubblica e privata, ed al conseguente adempimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgvo n.267/2000;

ORDINA

Tutti i proprietari/detentori di impianti collettivi e singoli di riscaldamento (scaldabagni a gas, stufe, cucine, focolai, camini ecc.), ad uniformarsi alle prescrizioni di cui al citato regolamento; in particolare a dotarsi di canna fumaria con altezza non inferiore ad 1 mt. (un metro) rispetto al tetto/terrazza, per come nello specifico riportato in premessa,

RICORDA

Che la mancata messa a norma delle canne fumarie - entro il termine di gg.90 dalla pubblicazione del presente atto - in conformità all'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

In caso di inottemperanza si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

Chiunque interessato, nelle ore di apertura al pubblico, può richiedere informazione al Responsabile dell'Area Tecnica – servizio Urbanistica.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castrolibero.cs.it





INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.
che Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza e Servizi (Tel. 0984/1904480).

Castrolibero 28 febbraio 2019

Il Sindaco
F.to Giovanni Greco

